

## Comune di Alto Sermenza

PROVINCIA DI VC

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19****OGGETTO:****Piano Economico Finanziario Tari per l'anno 2020.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARONE Giuliana - Sindaco	Sì
2. ANTONIETTI Alberto - Vice Sindaco	No
3. ROSA Mario - Consigliere	Sì
4. FRATERNALI Giacomo - Consigliere	Sì
5. BERNO Agostino - Consigliere	Sì
6. FILISETTI Alice - Consigliere	Sì
7. ISENI Giovanni - Consigliere	Sì
8. SACCHI Roberto Luigi - Consigliere	Sì
9. BARAGGIOLI Paolo - Consigliere	Sì
10. PEDRETTI Giulio - Consigliere	No
11. SERVALLI Nicoletta - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Con l'intervento e l'opera del Dott. Michele Orso (Vice Segretario) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora MARONE Giuliana nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco Presidente propone la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

### VISTE

- la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la legge nr.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge nr.232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
- la legge nr.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge nr.145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTO** il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

**DATO ATTO** che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:

adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che

continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;

□ fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (“price-cap”) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

**VISTO**, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

□ il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;

□ l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;

□ l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

**CONSIDERATO** che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**DATO ATTO** che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99 subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

**ACQUISTITA**, con riferimento al periodo precedente, la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario redatta dal Responsabile del Servizio agli atti di questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R);

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui

sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,

b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,

d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**DATO ATTO** che, ai sensi del metodo MTR sopracitato, con deliberazione n. 11 del 08.09.2020, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. è stato approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2020 elaborato ai sensi del metodo MTR;

**PRESO ATTO** che la deliberazione n. 443/2019/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.Ve.Va.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**VALUTATO**, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2020 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

**DATO ATTO** che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopracitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

**RICHIAMATA** la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, rubricata "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

**ATTESO** che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2021;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*";

**RICHIAMATA** la delibera 05 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif di ARERA, rubricata "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*";



**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di adottare misure speciali volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la sospensione, parziale o completa, anche per periodi di durata diversa di numerose attività o che, comunque, hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento alle categorie di cui alle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 facenti parte dell'allegato A della citata delibera 05 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif di ARERA;

**PRESO ATTO** che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:

- quota variabile ridotta nella misura del 25%;

**RICHIAMATO** l'art. 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita:

*“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 628,00;

**CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse proprie dell'Ente, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che gli artt. 106 comma 3-bis e 138 del DL 34/2020, coordinato con la Legge di conversione n. 77 del 17 Luglio 2020, hanno differito l'approvazione del Bilancio 2020-2022 degli Enti Locali al 30 Settembre e stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sulla base del PEF per l'anno 2020, come validato dall'Ente Territorialmente Competente C.O.VE.VA.R.;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'Allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale verranno così modificate per l'anno 2020:

rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al **31 Ottobre 2020**;

rata n. 2, pari al rimanente 50% della TARI, rata a conguaglio, con scadenza al **31 Dicembre 2020**;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno così come indicato dal comma 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/08/2020;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:



- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **DELIBERA**

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020,
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
dott. CUCCIOLA PIER MICHELE)

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(dott. Pier Michele Cucciola)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta illustrata dal Sindaco che spiega la filosofia che sta alla base della redazione delle tariffe;

Con voti unanimi, palesemente espressi:

**DELIBERA**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza al fine approvare l'atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti dalla legge;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi, palesemente espressi:

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
MARONE Giuliana

Il Vice Segretario  
Dott. Michele Orso (Vice Segretario)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 164 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/10/2020 al 11/11/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Alto Sermenza, li 27/10/2020

IL MESSO COMUNALE  
Conti M. Sofia

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Alto Sermenza, li \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario  
Dott. Michele Orso (Vice Segretario)

Dott. Michele Orso (Vice Segretario)

**COMUNE DI ALTO SERMENZA**

**TARI**

**METODO**

**NORMALIZZATO**

**SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2020**

**COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI**

**D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158**

## 1) DEFINIZIONI

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

**Tariffa di riferimento a regime:** deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

- $\sum TVa$  è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;
- $\sum TFa$  è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a \exp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r$$

dove:

- $CRTa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTSa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CTRa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CRDa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $COITV,a \exp$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $ARa$  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- $b$  è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ ;
- $ARCONAI,a$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- $b(1 + \omega a)$  è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega a$  è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma 1,a$  e  $\gamma 2,a$  di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19;  $\omega a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$ ;

- $RCTV,a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a \text{ exp} + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

dove:

- $CSLa$  è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CCa$  sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $CKa$  sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $COITF,a \text{ exp}$  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $RCTF, a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
- $(1 + \gamma a)$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
- $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.



## 2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

### QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 111.000,00

### 2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE	636	% Calcolata	% Corretta
Numero UtENZE domestiche	608	<b>95,60</b>	<b>85,00</b>
Numero UtENZE non domestiche	28	<b>4,40</b>	<b>15,00</b>

### 2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

#### Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.

Cod	Attività produttive	gg	Kd min	Kd max	Kd utilizzato	Superficie totale	Q.tà stimata rifiuti
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	365	2,60	4,20	2,60	0,00	0,00
102	Campeggi, distributori carburanti	365	5,51	6,55	5,51	0,00	0,00
103	Stabilimenti balneari	365	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00
104	Esposizioni, autosaloni	365	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00
105	Alberghi con ristorante	365	8,79	10,93	23,50	2.445,00	57.457,50
106	Alberghi senza ristorante	365	6,55	7,49	17,50	1.147,00	20.072,50
107	Case di cura e riposo	365	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00
108	Uffici, agenzie, studi professionali	365	8,21	9,30	20,00	53,00	1.060,00
109	Banche ed istituti di credito	365	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	365	7,11	9,12	7,11	26,00	184,86
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	365	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	365	5,90	8,50	5,90	0,00	0,00
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	365	7,55	9,48	7,55	0,00	0,00
114	Attività industriali con capannoni di produzione	365	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	365	4,50	8,92	4,50	0,00	0,00
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	365	39,67	60,88	20,00	979,00	19.580,00
117	Bar, caffè, pasticceria	365	29,82	51,47	29,82	40,00	1.192,80
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	365	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	365	12,59	21,41	21,41	69,00	1.477,29
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	365	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00
121	Discoteche, night club	365	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: **101.024,95**

Aumento UtENZE Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi **lrnd** ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$lrnd = \text{Somatoria Stot} * Kc / \text{Qtot.rifiuti} * 100$   
 $101.024,95 / 111.000,00 * 100 =$

% Calcolata	% Corretta
<b>91,01</b>	<b>15,00</b>

### **2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE**

Totale rifiuti prodotti (Kg)	111.000,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	<b>101.024,95</b>
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	<b>9.975,05</b>

### 3) COSTI

#### Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

<b>COSTI FISSI</b>	Imponibile	Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio	236,00	24,00
CC: costi comuni	11.616,00	0,00
CK: costi di capitale	0,00	0,00
COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa)		-524,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
<b>TOTALE COSTI FISSI</b>		<b>11.352,00</b>

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

<b>COSTI VARIABILI</b>	Imponibile	Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	9.113,00	905,30
CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani	5.178,00	510,90
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani	2.899,00	281,00
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	21.547,29	2.149,80
COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento	0,00	0,00
AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti	0,00	0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI	268,29	0,00
RC: componente a conguaglio	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile)		-1.864,00
Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19)		0,00
Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/19)		-0,00
<b>TOTALE COSTI VARIABILI</b>		<b>40.452,00</b>

**TOTALE COSTI**

(Costi Fissi + Costi Variabili)

**51.804,00**

### 3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

#### RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti

TOTALE COSTI FISSI	11.352,00	% Calcolata	% Corretta
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	9.649,20	95,60	85,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	1.702,80	4,40	15,00

#### RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI	40.452,00	% Calcolata	% Corretta
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	34.384,20	8,99	85,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	6.067,80	91,01	15,00

## 4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

### UTENZA DOMESTICA

► **PARTE FISSA** e' calcolata dalla superficie \* correttivo n. componenti nucleo)

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeff. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

### UTENZA NON DOMESTICA

► **PARTE FISSA** La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

► **PARTE VARIABILE** Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m<sup>2</sup> che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

## 5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

### 5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
AIRE	66,00	66,00
RIDUZIONE FRAZIONI	30,00	30,00
COMPLETA ESENZIONE CAUSE DIVERSE	100,00	100,00

### 5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	AIRE	96,00	1
	RIDUZIONE FRAZIONI	135,00	2
	COMPLETA ESENZIONE CAUSE DIVERSE	153,00	3
Utenza domestica (2 componenti)	RIDUZIONE FRAZIONI	1.432,30	1
	COMPLETA ESENZIONE CAUSE DIVERSE	738,00	7
Utenza domestica (3 componenti)	RIDUZIONE FRAZIONI	72,00	1

### 5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
-----------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------



#### 5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	7.678,19	82	7.421,33	77,74
Utenza domestica (2 componenti)	41.484,66	505	40.316,97	497,70
Utenza domestica (3 componenti)	976,28	16	954,68	15,70
Utenza domestica (4 componenti)	251,49	3	251,49	3,00
Utenza domestica (5 componenti)	297,00	2	297,00	2,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	0	0,00	0,00

#### 5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00
102-Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
105-Alberghi con ristorante	2.445,00	2.445,00	2.445,00
106-Alberghi senza ristorante	1.147,00	1.147,00	1.147,00
107-Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	53,00	53,00	53,00
109-Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	26,00	26,00	26,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	979,00	979,00	979,00
117-Bar, caffè, pasticceria	40,00	40,00	40,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	69,00	69,00	69,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
121-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

## 6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

### 6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie \* correttivo dato da n.componenti nucleo)

#### Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

#### UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	7.421,33	0,84	0,84	6.233,92	0,17534	1.301,26
Utenza domestica (2 componenti)	40.316,97	0,98	0,95	38.301,12	0,19830	7.994,86
Utenza domestica (3 componenti)	954,68	1,08	1,08	1.031,05	0,22544	215,22
Utenza domestica (4 componenti)	251,49	1,16	1,16	291,73	0,24214	60,90
Utenza domestica (5 componenti)	297,00	1,24	1,24	368,28	0,25884	76,88
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	1,30	1,30	0,00	0,27136	0,00
				<b>46.226,10</b>		<b>9.649,12</b>

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
<b>9.649,20</b>	<b>/</b>	<b>46.226,10</b>	<b>=</b>	<b>0,20874</b>

## 6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

### Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo familiare correte da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	77,74	0,60	1,00	0,50	38,87	51,92889	4.036,95
Utenza domestica (2 componenti)	497,70	1,40	1,80	0,55	273,74	57,12178	28.429,51
Utenza domestica (3 componenti)	15,70	1,80	2,30	0,80	12,56	83,08623	1.304,45
Utenza domestica (4 componenti)	3,00	2,20	3,00	1,10	3,30	114,24356	342,73
Utenza domestica (5 componenti)	2,00	2,90	3,60	1,30	2,60	135,01512	270,03
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	3,40	4,10	3,40	0,00	353,11646	0,00
					<b>331,07</b>		<b>34.383,67</b>

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rifiuti/somm.N.ut*Kb				Quv (Kg)
9.975,05	/	331,07	=	30,12973

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom.				Cu (€/Kg)
34.384,20	/	9.975,05	=	3,44702

## 7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

### 7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)  
**si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc**

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuibili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	0,00	0,00	0,07058	0,00
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	0,00	0,00	0,14777	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,08381	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	0,00	0,00	0,06617	0,00
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33	2.445,00	3.251,85	0,29333	717,19
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	1,05	1.147,00	1.204,35	0,23158	265,62
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,20952	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	53,00	53,00	0,22055	11,69
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	0,00	0,00	0,12130	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	26,00	22,62	0,19188	4,99
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	0,00	0,00	0,23599	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	0,00	0,00	0,15880	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	0,00	0,00	0,20291	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	0,00	0,00	0,09484	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	0,00	0,00	0,12130	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	3,00	979,00	2.937,00	0,66165	647,76
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	40,00	145,60	0,80280	32,11
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	0,00	0,00	0,38817	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	69,00	106,26	0,33965	23,44

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	1,33653	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0,22937	0,00
					<b>7.720,68</b>		<b>1.702,80</b>

**quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:**

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc				<b>Qapf (€/m<sup>2</sup>)</b>
<b>1.702,80</b>	/	<b>7.720,68</b>	=	<b>0,22055</b>

## 7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	0,00	0,00	0,15616	0,00
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	0,00	0,00	0,33093	0,00
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,18679	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	0,00	0,00	0,15015	0,00
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	23,50	2.445,00	57.457,50	1,41141	3.450,90
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	17,50	1.147,00	20.072,50	1,05105	1.205,55
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00	0,46967	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	20,00	53,00	1.060,00	1,20120	63,66
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	0,00	0,00	0,27027	0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	26,00	184,86	0,42703	11,10
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	0,00	0,00	0,52853	0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	0,00	0,00	0,35435	0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	0,00	0,00	0,45345	0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	0,00	0,00	0,21021	0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	0,00	0,00	0,27027	0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	20,00	979,00	19.580,00	1,20120	1.175,97
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	40,00	1.192,80	1,79099	71,64
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	0,00	0,00	0,86667	0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	21,41	69,00	1.477,29	1,28588	88,73
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	2,98618	0,00
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	0,51411	0,00
					<b>101.024,95</b>		<b>6.067,55</b>

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.				<b>CU (€/Kg)</b>
<b>6.067,80</b>	<b>/</b>	<b>101.024,95</b>	<b>=</b>	<b>0,06006</b>

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Ka</b>	<b>Quf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kb</b>	<b>Quv</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,20874	<b>0,17534</b>	0,50	30,12973	3,44702	<b>51,92889</b>
Utenza domestica (2 componenti)	0,95	0,20874	<b>0,19830</b>	0,55	30,12973	3,44702	<b>57,12178</b>
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,20874	<b>0,22544</b>	0,80	30,12973	3,44702	<b>83,08623</b>
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,20874	<b>0,24214</b>	1,10	30,12973	3,44702	<b>114,24356</b>
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,20874	<b>0,25884</b>	1,30	30,12973	3,44702	<b>135,01512</b>
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,20874	<b>0,27136</b>	3,40	30,12973	3,44702	<b>353,11646</b>

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>Kc</b>	<b>Qapf</b>	<b>Tariffa (p.fissa)</b>	<b>Kd</b>	<b>Cu</b>	<b>Tariffa (p.variab.)</b>
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,22055	<b>0,07058</b>	2,60	0,06006	<b>0,15616</b>
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,22055	<b>0,14777</b>	5,51	0,06006	<b>0,33093</b>
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,22055	<b>0,08381</b>	3,11	0,06006	<b>0,18679</b>
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,22055	<b>0,06617</b>	2,50	0,06006	<b>0,15015</b>
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,22055	<b>0,29333</b>	23,50	0,06006	<b>1,41141</b>
106-Alberghi senza ristorante	1,05	0,22055	<b>0,23158</b>	17,50	0,06006	<b>1,05105</b>
107-Case di cura e riposo	0,95	0,22055	<b>0,20952</b>	7,82	0,06006	<b>0,46967</b>
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,22055	<b>0,22055</b>	20,00	0,06006	<b>1,20120</b>
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,22055	<b>0,12130</b>	4,50	0,06006	<b>0,27027</b>
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,22055	<b>0,19188</b>	7,11	0,06006	<b>0,42703</b>
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,22055	<b>0,23599</b>	8,80	0,06006	<b>0,52853</b>
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,22055	<b>0,15880</b>	5,90	0,06006	<b>0,35435</b>
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,22055	<b>0,20291</b>	7,55	0,06006	<b>0,45345</b>
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,22055	<b>0,09484</b>	3,50	0,06006	<b>0,21021</b>
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,22055	<b>0,12130</b>	4,50	0,06006	<b>0,27027</b>
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,00	0,22055	<b>0,66165</b>	20,00	0,06006	<b>1,20120</b>
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,22055	<b>0,80280</b>	29,82	0,06006	<b>1,79099</b>
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,22055	<b>0,38817</b>	14,43	0,06006	<b>0,86667</b>
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,22055	<b>0,33965</b>	21,41	0,06006	<b>1,28588</b>
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,22055	<b>1,33653</b>	49,72	0,06006	<b>2,98618</b>
121-Discoteche, night club	1,04	0,22055	<b>0,22937</b>	8,56	0,06006	<b>0,51411</b>

## 9) PIANO FINANZIARIO

<b>COSTI</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	9.649,20	34.384,20	44.033,40
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.702,80	6.067,80	7.770,60
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>11.352,00</b>	<b>40.452,00</b>	<b>51.804,00</b>

  

<b>ENTRATE UTENZE DOMESTICHE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	1.301,26	4.036,95	5.338,21
Utenza domestica (2 componenti)	7.994,86	28.429,51	36.424,37
Utenza domestica (3 componenti)	215,22	1.304,45	1.519,67
Utenza domestica (4 componenti)	60,90	342,73	403,63
Utenza domestica (5 componenti)	76,88	270,03	346,91
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>9.649,12</b>	<b>34.383,67</b>	<b>44.032,79</b>

  

<b>ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00
Campeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
Alberghi con ristorante	717,19	3.450,90	4.168,09
Alberghi senza ristorante	265,62	1.205,55	1.471,17
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	11,69	63,66	75,35
Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,99	11,10	16,09
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00	0,00	0,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	647,76	1.175,97	1.823,73
Bar, caffè, pasticceria	32,11	71,64	103,75
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Plurilicenze alimentari e/o miste	23,44	88,73	112,17
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.702,80</b>	<b>6.067,55</b>	<b>7.770,35</b>

  

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.351,92</b>	<b>40.451,22</b>	<b>51.803,14</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

**COPERTURA COSTI: 100,00%**